



COMUNE DI BARDONECCHIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA N. 312 DEL 18 DICEMBRE 2017

OGGETTO:

CIG 7317105A0E - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SULLE AREE DESTINATE A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Bardonecchia, è proprietario, in località Pian Del Colle, di terreni comunali gravati da uso civico per una superficie di circa 42.000 mq, destinati alla attività ricettiva di campeggio, sui quali insistono immobili pubblici a servizio dei campeggiatori, oltre a circa n. 290 piazzole sulle quali sono posizionate case mobili e roulotte di proprietà privata dei campeggiatori, parte delle quali localizzate in aree oggetto dell'ordinanza n. 3 del 6.06.2016;
- a seguito di contenzioso instaurato dal precedente gestore Bokki s.r.l., è stata da ultimo emessa la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 00860/2017, in base alla quale è stata disposta, con Delibera di Giunta comunale n. 79 del 20.07.2017 e successiva nota dell'Ufficio Tecnico comunale prot. 11888 del 28.07.2017, la reintegra nel possesso del Comune dell'intera area e relativi apprestamenti fissi.
- è in fase di definizione la documentazione volta a bandire la gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario delle aree e degli immobili;

Vista la delibera n. 109 del 29.09.2017 nella quale la Giunta comunale:

- ha valutato l'opportunità di consentire a coloro che intendono continuare a fruire in futuro del campeggio, sulle aree a ciò autorizzate, di mantenere le strutture in loco, anche durante l'assenza di gestione, al fine di evitare agli stessi i costi di smontaggio, trasporto e successivo rimontaggio;
- ha rilevato la necessità, nelle more della individuazione del futuro gestore e dell'avviamento della conseguente nuova gestione, di mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare l'instaurarsi di condizioni di abbandono o comunque di mancata sorveglianza delle strutture, sia per quanto attiene ai manufatti fissi precedentemente adibiti ai servizi comuni, sia per quanto attiene agli allestimenti mobili di proprietà dei singoli campeggiatori;
- nei confronti dei proprietari di case mobili e roulotte posizionate sulle piazzole poste all'interno delle aree a suo tempo autorizzate per l'attività di campeggio che siano interessati a mantenere tale occupazione per il periodo di assenza della gestione, ha dettato specifiche disposizioni finalizzate ad evitare di lasciare in stato di abbandono le suddette strutture e definendo specifici obblighi e responsabilità;

Dato atto che con la medesima delibera la Giunta comunale ha disposto al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere, con carattere di urgenza, affinché sia attivato un servizio di sorveglianza/vigilanza e manutenzione delle aree pubbliche e degli immobili comunali e di provvedere ad attivare le utenze comunali di acqua e luce e riscaldamento al fine di consentire il permanere delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie;

Dato che il servizio è stato affidato nei primi mesi, dopo la suddetta reintegra delle aree al Comune di Bardonecchia, come da determina n. 195 del 4.10.2017, alla società REAR soc. coop. con sede legale in via P. Belli 55 – 10145 Torino, P.IVA/C.F. 04560130017 e che lo stesso servizio è in scadenza per la prima decade di gennaio 2018;

Atteso che nelle more dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della concessione degli immobili al futuro gestore dell'attività ricettiva, risulta necessario proseguire con le attività di sorveglianza/custodia e manutenzione degli immobili e delle aree, fino per l'appunto alla consegna delle suddette al nuovo concessionario;

Premesso e considerato che occorre quindi provvedere all'affidamento del servizio di sorveglianza, custodia e manutenzione immobili comunali sulle aree destinate a campeggio in loc. pian del colle, per i primi mesi del 2018;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell'area Tecnica idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m. e i., in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

“art. 36 c. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

Atteso che l'art. 37 ai commi 1 e 2, (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

Considerato che l'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 recita testualmente : “8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.”

Atteso quindi che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti citato al comma 8 dell'art. 38 dianzi richiamato, trova applicazione l'articolo 216, comma 10 che testualmente recita: “10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”;

Dato pertanto atto della qualifica del Comune di Bardonecchia, iscritto all'anagrafe succitata, quale stazione appaltante nell'ambito del procedimento volto all'affidamento del servizio in oggetto, a condizione che, come previsto al comma 2 primo periodo dell'art. 37 del Codice, siano utilizzati gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;

Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l'affidamento del servizio mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, con individuazione degli operatori ed avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il “Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza”;

Dato atto che in data 4.12.2017 è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, a seguito del quale sono pervenute, entro i termini previsti, n. 2 manifestazioni (prot. 19576 del 14.12.2017 e prot. 19698 del 15.12.2017), ritenute idonee ai fini del successivo invito a partecipare alla procedura negoziata;

Ritenuto in ogni caso di invitare, oltre agli operatori economici che hanno manifestato interesse, anche altri operatori economici risultanti iscritti al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza, al fine di raggiungere il numero minimo di operatori previsto all'art. 36 c.2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, nonché l'attuale affidatario trattandosi di operatore economico che risulti stia svolgendo il servizio richiesto con particolare diligenza, nel rispetto dei tempi pattuiti e quindi con soddisfazione rispetto quanto richiesto a contratto;

Vista la bozza di lettera di invito, disciplinare ed i relativi allegati per l'esperimento della procedura negoziata redatti dall'ufficio tecnico comunale, per cui si prevede un impegno economico Complessivo di € 122.000,00 (€ 95.000,00 soggetti a ribasso, € 5.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA € 22.000,00);

Dato atto altresì che:

- il contratto verrà stipulato sia nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione, sia attraverso la sottoscrizione di apposita scrittura privata autenticata secondo lo schema rappresentato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- il servizio dovrà essere espletato sulla base anche della documentazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico, e comunque a perfetta regola d'arte;
- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- la spesa per l'espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di bilancio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n.18 del 31/03/2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di stabilità per l'anno 2017);

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n.15 in data 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa di complessivi € 122.000 è prevista nel 2018

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di dare atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, sono pervenute, entro i termini previsti, n. 2 manifestazioni (prot. 19576 del 14.12.2017 e prot. 19698 del 15.12.2017), ritenute idonee ai fini del successivo invito a partecipare alla procedura negoziata.
2. Di avviare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all'affidamento del servizio di "SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SULLE AREE DESTINATE A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE", come da documentazione tecnica predisposta dall'UTLLPP, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, fatto salvo quanto previsto in premessa, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando "*Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni*" – Categoria *Servizi di vigilanza e accoglienza*" e con consultazione di almeno cinque operatori economici.
3. Di approvare i seguenti atti della procedura quali la bozza di lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, il Capitolato speciale di appalto/Schema di contratto, le cui previsioni sono da intendersi come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali, così come previsto dalle Regole del MEPA-CONSIP, redatti dall'ufficio tecnico comunale.
4. Di dare atto che:
 - la valutazione dell'offerta verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - il servizio si aggiudicherà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
 - in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
5. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d'invito e relativi allegati, che viene approvata con il presente provvedimento.
6. Di dare atto che l'importo posto a base di gara pari ad € 122.000,00 (€ 95.000,00 soggetti a ribasso, € 5.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA € 22.000,00) dovrà essere imputato al seguente intervento del bilancio di previsione pluriennale – anno 2018, prenotando il relativo impegno:

- cap. 1269/0 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – area destinata a campeggio Pian del Colle” – UEB 118: 0105103 – Cod. P.Fin: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi n. a. c.”, Cofog. 01.3 “Servizi generali”;
- 7. Di impegnare ed imputare la spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC, quale contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – commi 65 e 67 - della Legge 23/12/2005 n. 266 ed alla deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, dando atto che il predetto importo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 480 “Altre spese per servizi – gare appalti, contratti, pubblicazioni, avvisi, ecc.” – UEB 118: 0106103 – Cod. P.Fin. U.1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara” del Bilancio 2017.
- 8. Dare atto che l’esigibilità della spesa di complessivi € 122.000 è prevista nel 2018.
- 9. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 nr.33.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa